

CAMERA DEI DEPUTATI N. 161

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER, BETTOLI, FABBRI, FALETRA, GATTO VINCENZO,
LIZZADRI, MAGLIETTA, NICOLETTO, PIERACCINI, VENEGONI, PEZZINO**

Presentata il 26 luglio 1958

Modificazioni al sistema di pagamento delle pensioni obbligatorie di invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle ultime due legislature il sistema di pagamento delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dell'I. N. P. S. fu oggetto di alcuni ritocchi che però non pervennero a risolvere due esigenze fondamentali, prospettate anche in sede parlamentare con interventi sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed anche con proposte di legge, fra cui è da ricordare quella annunciata alla Camera il 10 marzo 1954, che reca il n. 701, presentata dagli onorevoli Pastore e Morelli, la quale rimase però a lungo giacente e decadde poi con lo scioglimento dell'Assemblea.

Le due esigenze sono quelle del pagamento mensile anticipato di tali pensioni e quella del sistema di tale pagamento a mezzo di assegni trasferibili da recapitarsi a domicilio.

Per quando riguarda la prima è da ricordare che il pagamento mensile veniva praticato anteriormente al 1949 e la riforma con cui si stabilì invece il pagamento bimestrale anticipato fu stabilita al fine di evitare che, mese per mese, si affollassero dinanzi agli sportelli degli uffici postali lunghe, pietose file di vecchi e di invalidi con loro profonda sofferenza che in molte occasioni culminò anche in drammatici collassi. Parve anche

che l'esiguità delle pensioni di allora non giustificassero il ripetersi così frequente di tali estenuanti attese, per dodici anziché per sei volte all'anno. Ma l'inconveniente è rimasto.

Attualmente lo spettacolo che offrono gli uffici postali è diventato angoscioso, dato l'aumento del numero dei pensionati e la ristrettezza dei locali di tali uffici, specialmente nei centri minori, a cui si aggiunge spesso la distanza di questi uffici dalla residenza dei pensionati stessi.

Queste considerazioni spiegano anche la esigenza di estendere ai pensionati della previdenza sociale il sistema di pagamento a domicilio che si pratica per i pensionati delle pubbliche amministrazioni mediante il recapito di assegni trasferibili che, per le pensioni dell'I. N. P. S., dovrebbero essere assegni postali girabili, per modo che i beneficiari possano, o direttamente o a mezzo di persone di loro fiducia, riscuoterli presso gli uffici postali o presso istituti di credito in qualsiasi giorno, con particolare sollievo dei più anziani, degli infermi e di coloro che non saranno così costretti a percorrere lunghe distanze.

Il sistema meccanografico rende oggi più agevole il calcolo della misura delle pensioni e la compilazione degli assegni, il che vale

anche a superare le obiezioni adotte nel passato contro la riforma proposta, consistente nel presunto sovraccarico di lavoro e nella maggior spesa che si riteneva dovessero gravare sugli uffici postali.

Al contrario è da rilevare che il nuovo sistema si risolverà in un notevolissimo sollievo per il personale degli uffici stessi sia per la distribuzione del suo lavoro nei vari giorni in cui verranno pagate le pensioni, sia perché una larga parte di tali pensioni verrà invece riscossa presso i vari istituti di credito. Ciò verrà a compensare largamente quell'insignificante aggravio di spesa per i fattorini che dovranno recapitare a domicilio gli assegni.

È superfluo infine dimostrare l'infondatezza di un'altra obiezione che fu pure adotta, quella relativa alle difficoltà di controllo su eventuali frodi, poiché non si intenderebbe che tali inconvenienti dovessero verificarsi particolarmente per le pensioni della previdenza sociale, di misura ancora

tanto esigua, mentre di rado si verificano per quelle più consistenti degli ex dipendenti pubblici o per assegni trasferibili per altri rapporti diversi da pensioni e che ascendono spesso a importi cospicui anche di molti milioni.

L'articolo 1 della proposta stabilisce dunque, a modificazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1949, n. 322, il pagamento mensile anticipato delle pensioni dell'I. N. P. S. La decorrenza della legge è fissata al 1° gennaio 1959 poiché in tale periodo viene anche corrisposta la tredicesima mensilità, il che attenuerà l'inconveniente, per la prima rata, della ritardata anticipazione del secondo mese del bimestre.

L'articolo 2 risolve la esigenza del pagamento a domicilio con assegno trasferibile.

Si ha fiducia che la presente proposta di legge verrà accolta anche perché le richieste che ne formano oggetto risultano, secondo i precedenti ricordati, condivise da parlamentari di quasi tutti i gruppi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1959, le pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono pagate in rate mensili anticipate.

ART. 2.

Il pagamento verrà effettuato con recapito a domicilio di assegno postale trasferibile e riscuotibile presso uffici postali o istituti di credito.

È abrogato il 1° comma dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1949, n. 322 e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.